



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*
P. 512 IR




BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Reg. Off. A

BDI BDI_RM

Prot. 0070255/16

del 21/01/2016



Roma, 20 GEN. 2016

Car. Governatore, Caro Ignazio

riscontro la Sua lettera datata 26 novembre 2015 riguardante la sentenza n. 216 del 2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima l'anticipazione al 6 dicembre 2011 del termine prescrizione del diritto alla conversione in euro di banconote e biglietti in lire, conseguentemente rendendo tempestive le richieste di conversione presentate entro la data del 28 febbraio 2012.

All'esito dei necessari approfondimenti giuridici, condotti anche con gli Uffici della Banca d'Italia, convergo con Lei che, in esecuzione della sentenza, si debba consentire la conversione delle lire in euro a tutti quei soggetti che la abbiano formalmente richiesta alla Banca d'Italia entro la citata data del 28 febbraio 2012, in presenza di riscontri documentali di tale richiesta e ovviamente della consegna, ove già non effettuata, delle banconote e dei biglietti di cui viene chiesta la conversione in euro.

Quanto al relativo onere, sulla scorta delle indicazioni pervenute dagli Uffici, la Banca d'Italia potrà procedere ai pagamenti a valere sul conto Disponibilità con scritturazione in conto sospesi, con successiva imputazione al capitolo n. 9591 "Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle banconote, dei biglietti e delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Da ultimo, relativamente ad altre ipotetiche fattispecie, sono in corso gli indispensabili approfondimenti giuridici e finanziari, per i quali Le chiedo la collaborazione anche dei competenti Uffici della Banca d'Italia, per le conseguenti indispensabili valutazioni del Governo.

Pier Carlo Padoan

Dott. Ignazio Visco

Governatore della Banca d'Italia

Roma



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Reg. Uff. P

BDI BDI_RM

Prot. 1259041/15

del 26/11/2015



Il Governatore della Banca d'Italia

Ignazio Visco

Roma, 26 novembre 2015

Signor Ministro,

Caro Pier Carlo

La sentenza n. 216 del 2015 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 26 del d.l. 201/2011 che aveva disposto la prescrizione con decorrenza immediata del diritto alla conversione in euro di banconote, biglietti e monete in lire, anticipando così alla data di pubblicazione del decreto (6.12.2011) la scadenza del termine di prescrizione originariamente fissata al 28.2.2012. La sentenza produce effetti retroattivi e, pertanto, devono considerarsi tempestive, in quanto non più prescritte, le richieste di conversione presentate entro il 28.2.2012.

L'esecuzione della sentenza deve, ovviamente, avvenire nel rispetto dei Trattati europei e, in particolare, delle disposizioni che riservano alla Banca Centrale Europea l'emissione di nuova moneta e che vietano il finanziamento monetario al Tesoro.

Da ciò deriva che il pagamento delle somme dovute ai soggetti legittimati non può portare all'emissione di nuova moneta e pertanto il relativo onere economico non può che far carico al Tesoro, a favore del quale la Banca d'Italia ha a suo tempo provveduto a versare il controvalore delle banconote in lire in circolazione dopo la prescrizione.

Vista l'urgenza di adempiere al disposto della sentenza della Consulta, si ritiene di dover procedere sin d'ora al rimborso dei soggetti che entro il termine del 28.2.2012 avevano introdotto un giudizio volto a ottenere la condanna della Banca d'Italia a dare seguito all'istanza di conversione, ove la sentenza sfavorevole non sia passata in giudicato. Il pagamento¹, in analogia con quanto comunicato con lettera n. 1098310 del 27 dicembre 2012, avverrebbe con addebito del conto Disponibilità mediante scritturazione al conto sospeso; per disciplinare i dettagli operativi verranno avviati contatti con i competenti uffici.


Ill.mo Signor
Prof. Pietro Carlo PADOAN
Ministro dell'Economia e delle Finanze
ROMA

¹ Il complessivo controvalore in euro delle istanze oggetto di cause in essere ammonta a circa 450 mila euro.

Analoghe modalità potrebbero essere utilizzate anche per tutti coloro che hanno formalmente richiesto la conversione a questo Istituto entro il termine originario di prescrizione e si sono visti rigettare l'istanza ai sensi della norma ora dichiarata incostituzionale².

Infine, sebbene la sentenza della Corte non produca ipso facto la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione (né la prosecuzione di quello interrotto dall'art. 26 d.l. 201/2011), va tenuto presente che, anche di recente, sono giunte a questo Istituto numerose istanze di conversione di lire in euro non rientranti nelle fattispecie di cui sopra. Resta quindi da valutare l'opportunità di una possibile riapertura dei termini per la conversione di lire in euro, anche considerando i rischi reputazionali e legali, per la Banca e per il Ministero, derivanti da azioni eventualmente promosse da parte di quanti non hanno richiesto la conversione facendo affidamento nella natura cogente della prescrizione alla data del 6.12.2011.

In attesa di riscontro e a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario, invio cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Nica".

² Si tratta in questo caso, secondo una ricostruzione effettuata a marzo 2012, di un controvalore ammontante a circa 930 mila euro.